

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

ARRIVO - 8 OTT. 2008

Prot. n. 15698



CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

20 OTT. 2008

Reg. 5 foglio 373
M. TRASO

UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
SUI MINISTERI DEI SERVIZI
ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI

14 OTT. 2008

Prot. n. 2117

Il Ministro

Beni e le Attività Culturali

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTI gli articoli 23 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni, recante "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali";

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio";

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, recante "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici";

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Q



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”, ed in particolare l’articolo 15;

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2008 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il decreto ministeriale 9 luglio 2008 con il quale è stata definita la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, in linea con la nuova articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottata con il citato decreto ministeriale 18 giugno 2008;

SENTITO il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 20 febbraio 2008;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 21 febbraio 2008;

DECRETA:

Q



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

TITOLO I
ORDINAMENTO DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Art. 1
Opificio delle pietre dure

1. L'Opificio delle pietre dure di Firenze, di seguito denominato OPD, svolge, con valenza sull'intero territorio nazionale, attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza su beni del patrimonio culturale appartenenti allo Stato e ad altri Enti pubblici, anche non territoriali, nonché alle persone giuridiche private senza fine di lucro. A seguito di convenzioni specifiche, l'OPD può esplicare la propria attività anche a favore di Enti pubblici stranieri. L'attività dell'OPD può essere espletata, previo accordo, anche su beni culturali di proprietà privata purché siano di eccezionale valore storico-artistico o archeologico, ovvero assumano particolare rilievo per l'attività di ricerca tecnico-scientifica o per l'attività di alta formazione dell'OPD.
2. L'OPD può collaborare con Istituti, italiani e stranieri, interessati all'attività di ricerca, restauro e conservazione, anche in coordinamento con l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.
3. L'OPD svolge altresì attività di aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici che siano operatori nel settore del restauro e conservazione o nel settore della custodia dei beni culturali, tramite convenzioni con gli enti pubblici di appartenenza. Tale attività può essere espletata anche a favore di privati, su espressa richiesta.
4. Al conseguimento dei fini istituzionali l'OPD provvede con le risorse finanziarie di bilancio ordinarie e straordinarie; con i proventi derivanti dallo svolgimento delle sue attività e dalle attività di promozione, pubblicazione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati; con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati italiani, comunitari, nonché di organizzazioni internazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca nonché dalla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze a titolo di contributo finanziario in ragione dell'attività di consulenza e di supporto tecnico-scientifico e di conservazione e restauro a favore del medesimo.
5. In particolare l'OPD può effettuare prestazioni a pagamento a favore di terzi, può chiedere contributi sotto forma di quote di iscrizione per i corsi della scuola di alta formazione e studio, per i congressi, i convegni, i corsi e le manifestazioni che esso organizza.
6. L'OPD può istituire borse di studio e di ricerca.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 2

Scuola di alta formazione dell'Opificio delle pietre dure

1. Presso l'OPD opera la Scuola di alta formazione, di seguito denominata SAF, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, alla quale compete l'insegnamento del restauro e della conservazione di beni culturali mobili e di elementi architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio culturale, in coordinamento con l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.
2. Alla SAF compete altresì l'attività formativa anche attraverso convenzioni con Università.

Art. 3

Museo dell'Opificio delle pietre dure

1. Presso il Museo dell'Opificio delle pietre dure sono conservati lavori di commesso fiorentino e altre opere che documentano la storia artistica dell'OPD.

Art. 4

Organizzazione dell'Opificio delle pietre dure

1. L'OPD è ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali ed afferisce al Segretariato generale.
2. L'OPD è diretto da un dirigente storico dell'arte che assume il titolo di Soprintendente. Il conferimento dell'incarico di direzione dell'OPD è disposto secondo le procedure previste nell'articolo 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
3. L'OPD è organizzato in Laboratori di restauro, conservazione e consulenza sui beni culturali, in Laboratorio scientifico e in Servizi.
4. I Laboratori di restauro, conservazione e consulenza, afferiscono ai seguenti settori: arazzi, beni archeologici, bronzi e armi antiche, dipinti su tela e tavola, materiali cartacei e membranacei, materiali ceramici e plastici, materiali lapidei, mosaico e commesso fiorentino, oreficerie, pitture murali, sculture lignee policrome, tessili.
5. Il Laboratorio scientifico è organizzato dal Soprintendente in settori specifici, in rapporto alle esigenze dell'attività dell'OPD e al fabbisogno di personale necessario, in relazione alle seguenti discipline: chimica, fisica, biologia, geologia, climatologia e conservazione preventiva. Il Soprintendente può attivare ulteriori settori laddove sia richiesto dall'attività del Laboratorio.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

6. I Servizi si suddividono in: Servizio tecnico, Servizi di supporto documentario (archivio dei restauri e fotografico, archivio storico, biblioteca e laboratorio fotografico), Servizio di promozione culturale, Servizio amministrativo.

7. L'organizzazione può essere variata, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'OPD previa deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 5

Attribuzioni del Soprintendente

1. Il Soprintendente sovrintende all'attività e al funzionamento dell'OPD, ne determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo, sotto la vigilanza del Segretariato generale.

2. Previa deliberazione del Comitato di gestione impegna e ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'OPD.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Segretario generale una relazione sull'attività svolta dall'OPD nell'anno precedente e sul programma predisposto per l'anno in corso.

Art. 6

Consiglio scientifico

1. Il Consiglio scientifico svolge una funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico scientifico nelle materie di competenza dell'OPD.

2. Il Consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di attività dell'OPD e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Valuta lo specifico apporto delle attività dell'OPD a livello nazionale e internazionale, anche attraverso la predisposizione di relazioni annuali di valutazione.

3. Il Consiglio scientifico esprime pareri non vincolanti.

4. Il Consiglio scientifico è nominato dal Segretario generale.

5. E' convocato dal Soprintendente dell'OPD ed è composto da cinque membri, così individuati: il Soprintendente stesso; due responsabili delle articolazioni scientifiche interne all'OPD; due membri esterni scelti tra una rosa di nominativi proposta dal Soprintendente tra esperti di alta qualificazione nel campo disciplinare e tematico di attività di OPD, operanti in altre pubbliche amministrazioni ovvero in istituzioni private italiane e straniere.

6. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

7. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Art. 7

Servizio amministrativo

1. Il Servizio amministrativo si articola in uno o più uffici ai quali sono preposti funzionari amministrativi di livello non inferiore a C3 che coadiuvano il Soprintendente nello svolgimento dell'azione amministrativa e che coordinano gli uffici cui sono preposti.

2. Il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio, firma per riscontro contabile le reversali di incasso e i mandati di pagamento.

Art. 8

Servizio di promozione culturale

1. Il Servizio di promozione culturale cura la stampa delle pubblicazioni e la diffusione periodica delle informazioni scientifiche e tecniche, attraverso la redazione della rivista specializzata avvalendosi, a tal fine, della collaborazione dei Laboratori.

2. Svolge attività di organizzazione e promozione di mostre e convegni.

Art. 9

Comitato di gestione

1. Presso l'OPD è istituito un Comitato di gestione, nominato dal Segretario generale e composto da:

- a) il Soprintendente che lo presiede,
- b) il funzionario preposto all'ufficio di contabilità e bilancio,
- c) un funzionario tecnico scientifico, nominato tra una terna di nominativi individuati dal Soprintendente, tra i responsabili dei Servizi o dei Laboratori,
- d) un componente designato dal Segretario generale,
- e) un componente designato dalla Conferenza Stato - Regioni scelto tra professori universitari, o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'OPD.

2. La partecipazione al Comitato di gestione non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo. I componenti di cui alle lettere c), d), e) durano in carica tre anni con possibilità di essere confermati per una sola volta. I criteri di scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) sono indicati dal Segretario generale con circolare.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

3. Il Comitato di gestione partecipa all'elaborazione della programmazione dell'attività dell'OPD e svolge funzioni di verifica sull'attuazione del programma in coerenza con le direttive generali del Ministro e degli altri atti di indirizzo.
4. Il Comitato di gestione, in particolare, provvede alla gestione delle somme assegnate all'OPD, comprese quelle derivanti da proventi esterni; propone il piano di spesa annuale e pluriennale degli interventi ordinari e straordinari di competenza dell'OPD, delibera il programma annuale e ne verifica la compatibilità finanziaria; approva il bilancio preventivo, le relative variazioni, il conto consuntivo; si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Soprintendente.
5. Il Comitato di gestione si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed è convocato, in via straordinaria, dal Soprintendente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Con finalità consultiva, il Soprintendente può disporre periodiche riunioni di indirizzo con i funzionari di area direttiva.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
DELL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Art. 10

Autonomia amministrativa, contabile e risorse finanziarie

1. L'OPD è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione di quelle del personale.
2. Le entrate pervengono:
 - da ordini di accreditamento e di pagamento del competente centro di responsabilità ministeriale;
 - da versamenti presso l'istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria, mediante reversali di incasso effettuati da terzi, pubblici e privati.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 11
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'OPD comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo e il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Art. 12
Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo

1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo OPD sono deliberati dal Comitato di gestione.
2. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse entro quindici giorni al Segretariato generale.
3. Le deliberazioni soggette ad approvazione divengono esecutive dopo trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte del Segretariato generale.

Art. 13
Bilancio preventivo

1. Il Comitato di gestione entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio preventivo.
2. Quando l'approvazione del bilancio preventivo non interviene prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.
3. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
4. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica:
 - a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
 - b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
5. Nel bilancio preventivo è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

6. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative dell'OPD. Il Comitato di gestione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

7. Il bilancio preventivo è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico redatto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.

8. Al bilancio preventivo è unita copia del verbale di deliberazione del Comitato di gestione.

Art. 14

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze dell'OPD oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, sono deliberate non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse al Segretariato generale entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Comitato di gestione.

2. Le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 15

Conto consuntivo

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario dell'OPD sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il conto consuntivo è presentato, unitamente ad una nota illustrativa, dal Soprintendente e viene deliberato dal Comitato di gestione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario e dal conto economico.

4. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione dell'OPD. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione e espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui



S. Ministro

per i Beni e le Attività Culturali

alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

5. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 13 dimostra i risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

6. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che evidenzia i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4.

Art. 16

Fondo di riserva

1. Nel bilancio preventivo di spesa dell'OPD è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che si verificano nel corso del periodo di gestione.

2. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, saranno tratte, previa delibera del Comitato di gestione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

Art. 17

Capitoli di bilancio

1. Le spese dell'OPD sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verificano in corso del periodo di gestione, si potrà far fronte:

- con prelievo dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta del bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello cui il detto avanzo si riferisce;
- con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
- mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.



Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

Art. 18

Servizio di tesoreria e cassa; reversali di incasso

1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e viene svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Comitato di gestione.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche e integrazioni.
3. In particolare, spetta al detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa:
 - a) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore dell'OPD per il suo funzionamento e per le spese d'ufficio;
 - b) riscuotere i proventi derivanti all'OPD dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra somma o provento destinato all'OPD o ad esso affidato per scopi particolari;
 - c) pagare le spese stanziare in bilancio sopra ordini e assegni firmati dal Soprintendente o in caso di sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Comitato di gestione;
 - d) provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza dell'OPD o affidati al medesimo a titolo di deposito.
4. Il servizio di cassa è espletato mediante un unico conto corrente.
5. Per far fronte al pagamento delle spese minute il Comitato di gestione delibera un'anticipazione al funzionario amministrativo preposto all'ufficio contabilità e bilancio nella misura che reputa necessaria e comunque non superiore a Euro 1.000,00 annui; le spese relative devono essere autorizzate dal Soprintendente. L'anticipazione viene reintegrata quando occorre con delibera del Comitato di gestione, su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti di spesa vistati dal Soprintendente. Alla fine dell'esercizio finanziario il funzionario amministrativo preposto all'ufficio di contabilità e bilancio versa all'istituto bancario che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.
6. Le reversali di incasso e i mandati di pagamento contengono gli elementi essenziali per essi previsti nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Q



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

Art. 19
Attività contrattuale

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
3. I contratti sono stipulati dal Soprintendente sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Comitato di gestione. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Soprintendente.

Art. 20
Disciplina dei beni d'uso

1. I beni dell'OPD appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso gratuito all'OPD stesso.
2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal Soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, ~~17~~ 7 OTT. 2008

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Visto e Registrato al N. 156

Roma Li, 19.10.08

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
CENTRALE DEL BILANCIO
Dott. Alusella

IL MINISTRO

Brusch